

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia-Romagna

Visti i rilievi n. 5 e n. 6, rispettivamente, del 23 e del 28 dicembre 2004, mossi dal magistrato istruttore avverso n.20 decreti dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, avente sede in Bologna, pervenuti alla Sezione il 20 ed il 21 dicembre 2004;
vista la relazione del 29 gennaio 2005, con la quale il Magistrato istruttore, nel segnalare la mancata risposta ai citati rilievi entro il termine di trenta giorni fissato dall'art.27 della legge 24 novembre 2000 n.340, propone di sottoporre, comunque, la questione al giudizio della competente Sezione regionale del controllo, in base allo stato degli atti al momento acquisiti;

vista la nota del Consigliere delegato dalla Sezione di deferimento della questione alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 6°, del regolamento per l'organizzazione

delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000;

vista l'ordinanza presidenziale n. 3 del 1° febbraio 2005, con la quale è stata convocata, a tal fine, l'adunanza del 22 febbraio 2005;

vista la nota n.67 del 1° febbraio 2005, con la quale è stata data comunicazione di detta ordinanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Gabinetto -, al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Ragioneria provinciale dello Stato di Bologna;

uditi all'adunanza del 22 febbraio 2005 il Consigliere relatore nonché i rappresentanti delle Amministrazioni interessate;

visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D.12 luglio 1934, n. 1214 nonché la legge 21 marzo 1953, n. 161;

visti l'art.3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20; l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

ritenuto in

FATTO

Come indicato in epigrafe, in data 20 e 21 dicembre 2004, l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna ha inviato al controllo

preventivo di legittimità, svolto da questa Sezione, complessivamente, n. 20 decreti di conferimento di funzioni dirigenziali di seconda fascia, aventi le seguenti caratteristiche:

1) tredici decreti (n. 4 emessi nel 2001 e n. 9 nel 2002, firmati dal Dirigente generale allora in carica), dispongono conferimento di funzioni dall'1 settembre 2002, per la durata, rispettivamente, di anni uno (n.12 decreti) e di anni due (n.1 decreto);

2) sette decreti (emessi nel corso del 2003, a firma del Dirigente generale attualmente in carica) dispongono conferimento di funzioni dall'1 settembre 2003, con scadenza, rispettivamente, a due anni (n. 2 decreti) e ad un anno (n.5 decreti).

Nel restituire gli atti al competente Ufficio scolastico, con fogli di rilievo n. 5 e n. 6, rispettivamente, del 23 e del 28 dicembre 2004, il magistrato istruttore ha osservato che i provvedimenti in questione, come si evince dai dati sopra riportati, all'attualità, risultavano aver già esaurito, pienamente, la propria efficacia, fatta eccezione per due decreti di cui al sub 2), aventi scadenza al 31 agosto 2005, mentre in base al principio ribadito dal comma 2° dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, l'acquisizione dell'efficacia degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dovrebbe essere subordinata al positivo esito di tale specifico controllo.

Nella circostanza, l'Amministrazione interessata veniva, altresì, invitata a fornire precisazioni e chiarimenti circa le cause giustificative degli inconvenienti sopra rilevati nonché a far

conoscere le proprie deduzioni e considerazioni in proposito, nel rappresentato intento di sottoporre, poi, l'intera questione alla valutazione della locale Sezione del controllo, per la definitiva pronuncia di merito.

In prossimità dell'adunanza l'Amministrazione scolastica regionale ha comunicato di aver disposto il ritiro dei decreti portati all'esame della Sezione regionale di controllo e con due note (n. 543 dell'8 febbraio e n. 2116 del 14 febbraio 2005) ha provveduto ad esplicitare i motivi del ritardato invio alla Corte dei conti dei decreti, imputandoli alle difficoltà di ordine interpretativo inerenti alla prima attuazione della nuova normativa in materia di articolazione scolastica a livello regionale.

All'adunanza sono intervenuti, per l'Ufficio scolastico regionale, il Direttore generale, dr.ssa Lucrezia Stellacci, ed il vice Direttore generale, dott.ssa Rosa Aura Severino, le quali, nel confermare il ritiro dei decreti oggetto dei rilievi, hanno ribadito le ragioni già esposte nelle note prima richiamate, e, per la Ragioneria provinciale di Bologna, il Direttore della stessa, dr. Aldo Di Fazio, il quale ha assicurato da parte del proprio Ufficio la massima tempestività negli adempimenti ad esso spettanti in ordine agli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità.

DIRITTO

L'avvenuto, formale ritiro, da parte dell'Amministrazione interessata, degli atti oggetto di deferimento, intervenuto successivamente alla data di convocazione dell'adunanza, assume

la valenza di un autonomo fatto estintivo dell'instaurato procedimento, facendo venir meno ogni ragione del contendere e, di riflesso, la necessità di una pronuncia nel merito.

Di conseguenza, la Sezione non può che prendere atto dell'estinzione del procedimento come sopra instaurato, stante il ritiro da parte dell'Amministrazione scolastica regionale dei provvedimenti oggetto di contestazione.

P.Q.M.

pronuncia non esservi luogo a deliberare.

IL PRESIDENTE

(f.to Gennaro Saccone)

IL RELATORE

(f.to Attilio Puglisi)

Depositato in segreteria il 14.03.2005

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

(f.to dott.ssa Rossella Broccoli)